

Allegato alla deliberazione di G.C. n. 132 del 23/05/2012

T A R I F F E

PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

Ai sensi del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507

Tariffe in vigore dal 01/01/2012

OCCUPAZIONI PERMANENTI ¹

- A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico (Artt. 42 comma 6 e 44 comma 1, lett. A) del D. Lgs. 507/93).

Per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria prima	€ 30,68 = (base)
Categoria seconda	€ 27,61 = (- 10%)
Categoria terza	€ 21,47 = (- 30%)

- B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo (Art. 44, comma 1 lett. c).

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 30% massima):

Categoria prima	€ 21,47 =
Categoria seconda	€ 19,33 =
Categoria terza	€ 15,03 =

- C) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (Art. 44, comma 2).

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70% di legge):

Categoria prima	€ 9,20 . =
Categoria seconda	€ 8,28 =
Categoria terza	€ 6,44 =

- D) Occupazioni con passi carrabili (Art. 44, comma 3). ²

La superficie da tassare si determina moltiplicando la larghezza del passo per la profondità di un metro lineare “convenzionale”. La tariffa di cui alla lett. A) è ridotta al 50%:

Categoria prima	€ 15,34 =
Categoria seconda	€ 13,80 =
Categoria terza	€ 10,74 =

- E) Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti (Art. 44, comma 10 del D. Lgs. 507/93). ³ La tariffa di cui alla lett. D) è ridotta al 10%:

Categoria prima	€ 13,80 =
Categoria seconda	€ 12,42 =
Categoria terza	€ 9,66 =

¹ Le tariffe per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sono aumentate di 10 punti percentuali in modo indistinto con deliberazione di C.C. n. 27 del 23/02/2000.

² La lettera D) del capitolo “OCCUPAZIONI PERMANENTI” del presente allegato è stata modificata con deliberazione di C.C. n. del 10/05/2012. La precedente lettera D) così recitava: “Esenti”

³ La lettera E) del capitolo “OCCUPAZIONI PERMANENTI” del presente allegato è stata modificata con deliberazione di C.C. n. del 10/05/2012. La precedente lettera E) così recitava: “Esenti”

- F) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi (Art. 44, comma 8).⁴ La tariffa di cui alla lett. A) è ridotta al 50%:
- | | |
|-------------------|-----------|
| Categoria prima | € 15,34 = |
| Categoria seconda | € 13,80 = |
| Categoria terza | € 10,74 = |
- G) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati (Art. 44, comma 9).⁵ La tariffa di cui alla lett. A) è ridotta al 50%:
- | | |
|-------------------|-----------|
| Categoria prima | € 15,34 = |
| Categoria seconda | € 13,80 = |
| Categoria terza | € 10,74 = |
- H) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A. Esenti
- I) Occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi; (Art. 63, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 446/97, modificato dall'art. 18, comma 1, della legge 488/99).

La tassa è determinata con l'applicazione degli stessi criteri previsti per il canone, determinato forfettariamente come segue:

il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze (risultante al 31 dicembre dell'anno precedente) per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:

- I) fino a 20.000 abitanti, € 0,77 per utenza;
- II) oltre 20.000 abitanti, € 0,65 per utenza;

In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a € 516,46.

Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.⁶

- L) Occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi. La tassa non si applica (Art. 47, comma 2 bis, come modificato dall'art. 3, c.62, della L.549/95).
- M) Occupazione di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi (art. 48, comma 7).

⁴ La lettera F) del capitolo "OCCUPAZIONI PERMANENTI" del presente allegato è stata modificata con deliberazione di C.C. n. del 10/05/2012. La precedente lettera F) così recitava: "Esenti"

⁵ La lettera G) del capitolo "OCCUPAZIONI PERMANENTI" del presente allegato è stata modificata con deliberazione di C.C. n. del 10/05/2012. La precedente lettera G) così recitava: "Esenti"

⁶ La lettera I) del capitolo "OCCUPAZIONI PERMANENTI" del presente allegato è stata modificata con deliberazione di C.C. n. 27 del 23/02/2000. La precedente lettera I) così recitava:

- I) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi;
la tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate. La tariffa da applicare è la seguente:
Per ogni Km. lineare o frazione e per anno £. 250.000.= (Art. 47, comma 2, lett. A).
- | | | |
|-------------------|----|-----------|
| Categoria prima | L. | 250.000.= |
| Categoria seconda | L. | 225.000.= |
| Categoria terza | L. | 175.000.= |

Per ogni apparecchio e per anno:	
Centro abitato	€ 17,04 =
Zona limitrofa	€ 11,36 =
Sobborghi e zone periferiche	€ 8,52 =

L) Distributori di carburante:

Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati (art. 48 del D. Lgs. 507/93).

Per ogni distributore e per anno:	
Centro abitato	€ 47,72 =
Zona limitrofa	€ 30,68 =
Sobborghi e zone periferiche	€ 17,04 =
Frazioni	€ 8,52 =

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico (Art. 45, comma 2, come sostituito dall'art. 3, c.61, della L. 549/95).

1. Tariffa giornaliera per mq.: (base)

Categoria prima	€ 2,27 =
Categoria seconda	€ 2,05 = (- 10%)
Categoria terza	€ 1,59 = (- 30%)

2. Tariffa oraria al mq.:

Categoria prima	€ 0,184 =
Categoria seconda	€ 0,168 =
Categoria terza	€ 0,129 =

La predetta tariffa si applica anche alle occupazioni occasionali per la vendita a domicilio con automezzi, furgoni, ecc.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 20% (Art. 45, comma 1, come modificato dal D.Lgs. 566/93).

3. Occupazione da parte di venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono i loro prodotti (tariffa base di legge ridotta del 50%) (Art. 45, comma 5).

4. La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% (Art. 45, comma 8).

Tariffa per fascia oraria al mq.

Categoria prima:

Occupazioni nella fascia oraria dalle ore 5,00 alle ore 14,30: misura della tariffa per complessive ore 9 e 30 minuti € **0,415** =

Fascia oraria dalle ore 14,31 alle ore 20,00 per complessive ore 5 e 30 minuti € **0,227** =

Fascia oraria dalle ore 20,01 alle ore 24.00 per complessive ore 4 € **0,341** =

Fascia oraria dalle ore 00,01 alle ore 5,00 per complessive ore 5 € **0,153** =

Categoria seconda:

Occupazioni nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 14.30: misura della tariffa per complessive ore 9 e 30 minuti	€ 0,374 =
Fascia oraria dalle ore 14,31 alle ore 20,00 per complessive ore 5 e 30 minuti	€ 0,205 =
Fascia oraria dalle ore 20,01 alle ore 24.00 per complessive ore 4	€ 0,307 =
Fascia oraria dalle ore 00,01 alle ore 5,00 per complessive ore 5	€ 0,137 =

Categoria terza:

Occupazioni nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 14.30: misura della tariffa per complessive ore 9 e 30 minuti	€ 0,290 =
Fascia oraria dalle ore 14,31 alle ore 20,00 per complessive ore 5 e 30 minuti	€ 0,159 =
Fascia oraria dalle ore 20,01 alle ore 24.00 per complessive ore 4	€ 0,239 =
Fascia oraria dalle ore 00,01 alle ore 5,00 per complessive ore 5	€ 0,108 =

5. per le occupazioni effettuate in occasioni di fiere festeggiamenti e mercati (esclusi i mercati settimanali) la tariffa di cui al punto 3) viene aumentata del 50%.

B) Per le occupazioni temporanee con tende e simili fisse o retrattili, la tariffa è quella indicata alla lettera A) ridotta del 70%.

B)*bis* Le occupazioni temporanee con tende e simili fisse o retrattili, che siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati, con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi stessi sono esenti.⁷

C) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell'80%.

⁷ La lettera B) bis del capitolo "OCCUPAZIONI TEMPORANEE" del presente allegato è stata aggiunta con deliberazione di C.C. n. 120 del 17/12/2003

D) Occupazioni temporanee di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo (Art. 45, comma 2 lett. c).

E)

Tariffa giornaliera per mq. riduzione del 50%.

Categoria prima € 1,14 =

Categoria seconda € 1,02 =

Categoria terza € 0,80 =

F) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte del 30% (Art. 45, comma 6 bis).

Rientrano nella predetta tariffa anche le occupazioni effettuate per eseguire scavi per la posa di condutture sotterranee, da parte dei titolari delle condutture o di ditte che eseguono lavori in appalto. Sono escluse le occupazioni conseguenti a lavori appaltati dal Comune.

F) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (politiche solo nel caso in cui abbiano durata superiore a trenta giorni), la tariffa ordinaria indicata alla lettera A) è ridotta dell'80% (Art. 45, comma 7).

Le occupazioni di suolo pubblico, sia temporaneo che permanente, eccedenti la superficie di 1.000 mq. sono calcolati nella misura del 10%.

G) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D.Lgs. 507/1993 (Art. 47, comma 5, lett. a).

La tassa è determinata in misura forfettaria come segue:

a) fino ad un Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg.:
€ 14,20 =

b) oltre 1 Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg.:
€ 28,41 =

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore ai 30 gg. la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

1) fino a 90 gg + 30%

2) oltre i 90 gg. e fino a 180 gg. + 50%

3) di durata superiore a 180 gg. + 100%

Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.